

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4554

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PATRIA, CAMPAGNOLI, SCOTTI VINCENZO, BINELLI, MARTINO, ORCIARI, AB-
BATANGELO, AIARDI, ALAGNA, ALBERINI, ALESSI, AMALFITANO, ANTONUCCI,
ARMELLIN, BALESTRACCI, BATTAGLIA PIETRO, BIAFORA, BIANCHI, BIAN-
CHINI, BONSIGNORE, BORRA, BORTOLANI, BOTTA, BREDI, BRUNETTO, BUF-
FONI, CACCIA, CANNELONGA, CAPACCI, CAPPIELLO, CARDETTI, CARIA, CASATI,
CIAFFI, CIAMPAGLIA, CILIBERTI, CIOCCI CARLO ALBERTO, COLUMBU, CONTU,
CORSI, COSTA SILVIA, COSTA RAFFAELE, D'AMATO CARLO, DARIDA, DE GEN-
NARO, DEL DONNO, DONAZZON, DUTTO, ERMELLI CUPELLI, FACHIN SCHIAVI,
FARACE, FARAGUTI, FERRARI WILMO, FRASSON, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI
CARULLI, GEI, GELPI, GORGONI, GORIA, GOTTARDO, GRILLO LUIGI, GROSSO,
GUNNELLA, LABRIOLA, LEGA, LEONE, LOI, LUCCHESI, MACERATINI, MANCINI
VINCENZO, MARTINAT, MARZO, MASSANO, MASSARI, MATARRESE, MATTEOLI,
MAZZA, MAZZUCONI, MENSORIO, MONACI, MONTECCHI, NAPOLI, NARDONE,
NERLI, NICOLAZZI, NOVELLI, NUCCI MAURO, NOCI, ORSENIGO, PASCOLAT,
PERANI, PERRONE, PICCIRILLO, PICCOLI, PIERMARTINI, PIREDDA, PISANU,
POGGIOLINI, POLI BORTONE, PORTATADINO, PRANDINI, QUARTA, RABINO,
RADI, RAIS, RAVASIO, RENZULLI, RICCI, RIGHI, RINALDI, RIVERA, ROJCH,
ROSINI, ROSSI di MONTELEA, SALERNO, SANESE, SANGALLI, SANTARELLI,
SAPIENZA, SARTI, SAVIO, SCOVACRICCHI, SILVESTRI, SINATRA, SINESIO,
SOAVE, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, STEGAGNINI, TARABINI, TEALDI, TE-
STA ANTONIO, TRANTINO, USELLINI, VAIRO, VITI, VOLPONI, WILLEIT,
ZAMBON, ZAMPIERI, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI, ZUECH**

Presentata l'8 febbraio 1990

Ordinamento della professione di enologo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quello di eno-
tecnico non è un nome di fantasia, o una
semplice qualifica professionale, ma un
titolo conferito da soli dieci Istituti supe-
riori statali con ordinamento speciale per
la viticoltura e l'enologia, Scuole centena-
rie, di cui le più famose hanno sede a
Conegliano Veneto e ad Alba.

L'enotecnico è una persona altamente
qualificata, tecnicamente e scientifica-

mente preparata, che ha il compito di
indirizzare nel modo più opportuno quei
complessi fenomeni biologici, chimici e
fisici, che fanno del vino una bevanda
unica, meravigliosa, particolare.

In pratica l'enotecnico è colui che
dalla coltivazione della vite alla raccolta
dell'uva, alla vinificazione, all'imbottiglia-
mento, cura ogni operazione, sovrintende
e determina su basi scientifiche tutto

quanto serve per garantire, sia pure a diversi livelli, l'eccellenza qualitativa del prodotto.

È stato durante il congresso dell'*Office international de la vigne et du vin (OIV)* del 1974 che gli enotecnici sono stati indicati come « persone altamente qualificate » a cui affidare compiti fondamentali di capitale importanza per il settore vitivinicolo: applicare razionalmente gli insegnamenti ricevuti o quelli tratti dalle memorie scientifiche e tecniche ed eventualmente procedere a ricerche tecnologiche e scientifiche; collaborare alla creazione di materiale utilizzato in tecnologia e alle attrezzature delle cantine; guidare l'elaborazione dei succhi d'uva, dei vini e dei prodotti derivati dall'uva e assicurarne la buona conservazione; procedere alle analisi fisiche, chimiche, microbiologiche ed organolettiche dei prodotti di cui sopra ed interpretarne i risultati; essere in grado di apprezzare i rapporti esistenti tra economia vitivinicola e tecnica enologica.

È su queste basi e consapevoli dell'impegno professionale che è loro richiesto che gli enotecnici italiani svolgono specialmente come direttori di cantine private e sociali, operatori vitivinicoli, liberi professionisti, i compiti di cui hanno la responsabilità soprattutto verso il grande pubblico verso cui devono essere garanti per tutto quanto attiene la genuinità e la salubrità del prodotto.

A tale proposito ricordiamo che l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come sostituito dall'articolo 9-ter del decreto-legge 12 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, conferisce al tecnico responsabile di cantina le stesse responsabilità penali e pecuniarie del legale rappresentante: anche da qui la necessità di individuare chi, nel nostro Paese, è il tecnico enologo.

Gli enotecnici attualmente impegnati nel settore sono circa 4.000 e costituiscono oltre l'80 per cento di tutti i tecnici enologi attivi sul territorio nazionale. Il 65 per cento è inquadrato in aziende cooperative e private, piccole e grandi,

con mansioni direttive, il 10 per cento svolge la libera professione, mentre la rimanente percentuale è inserita con mansioni diverse da quelle precedentemente indicate.

Per queste ragioni in Italia, attualmente, il tecnico del vino è rappresentato dall'enotecnico che, comunque, nonostante l'importanza di ruolo guida che riveste nel contesto vitivinicolo nazionale non ha un titolo riconosciuto in quanto conglobato in quello di perito agrario.

Onorevoli colleghi, con il 1993 la CEE aprirà le frontiere alle diverse professioni riconoscendole ed uniformandole a livello comunitario.

Ogni Stato dovrà individuare il professionista di un particolare settore o un titolo che individui le specifiche mansioni.

Allo stato attuale delle cose l'Italia, nonostante sia il primo Paese vitivinicolo del mondo, e nonostante che la voce vino sia una delle poche attive della nostra bilancia agro-alimentare, non ha di fatto un tecnico enologo ufficialmente riconosciuto.

Per queste ragioni e per quelle prima specificate l'Italia deve riconoscere ufficialmente i suoi tecnici vitivinicoli, cioè gli enotecnici che, con il 1992, devono assumere la relativa valenza europea.

Se questo non avvenisse, tecnici di altri Paesi (esempio, Francia) potrebbero operare in Italia, mentre i nostri qualificati professionisti sarebbero impossibilitati a svolgere le stesse mansioni nei rimanenti undici Paesi della Comunità.

In pratica si tratta di istituzionalizzare una situazione già definita per un settore di primaria importanza, cioè di dare la giusta cornice a questi professionisti che tanti meriti hanno per il miglioramento qualitativo che il vino italiano ha avuto.

Non sono parole ma fatti veritieri e documentati, basta infatti sfogliare l'Annuario dell'Associazione enotecnici italiani oppure l'elenco delle principali aziende vitivinicole nazionali, piccole e grandi, private e cooperative, per rendersi conto che dalla « Cavit » alla « Spumante Fer-

rari » in Trentino, dalla « Cantina sociale di Casarsa » in Friuli, alla « Sella e Mosca » in Sardegna; da « Fontanafredda » in Piemonte, alla « Corvo » in Sicilia; dalle « Riunite » alla « Santa Margherita; dalla « Zonin » alla « Cantina sociale di Locorotondo »; dalla « Cantina sociale di Soave » alla « Carpené Malvolti »; dalla « Riccadonna » alla « Cinzano »; da « Mangilli » a « Felluga »; da « Prunotto » a « Gaia »; da « Antinori » a « Ricasoli »; da « Villa Banfi » a « Rocca delle Macie » e potremmo continuare per pagine e pagine; il direttore, il responsabile di cantina è sempre un enotecnico.

È fondamentale quindi addivenire nel più breve arco di tempo ad un titolo specifico, al fine di permetterne l'equiparazione con quello degli altri Paesi.

A tale proposito va ricordato, come del resto ben evidenziato dal Ministero della pubblica istruzione, che il *curriculum* di studi per la formazione dell'enotecnico è completamente diverso da quello del perito agrario, sia in termini di durata (sei anni e non cinque) sia in termini di materie (specifiche e finalizzate nel corso di specializzazione, generiche in quello di perito agrario).

Tutto ciò risulta in linea con gli articoli 2229 e seguenti del codice civile che postulano come requisiti fondamentali il carattere ed il contenuto squisitamente intellettuale delle prestazioni in cui si estrinseca l'attività considerata e le specifiche competenze tecniche e culturali de-

gli appartenenti alle diverse categorie professionali; requisito quest'ultimo che presuppone il compimento di studi specificamente orientati verso il settore di attività da svolgere.

Con questa proposta di legge non si vuole comunque attribuire (per titoli e non per esami) la qualifica professionale di enologo solo agli enotecnici bensì a tutti coloro che, in possesso di un'adeguata preparazione (laurea in agraria, biologia, chimica e scienze delle preparazioni alimentari), dimostrino di aver operato o operare per almeno un anno continuativo nel settore vitivinicolo. A tale proposito si ritiene opportuno ricordare che una sanatoria di questo tipo è stata attuata a suo tempo sia in Francia che in Germania per risolvere l'analogo problema.

Visto poi che le direttive comunitarie impongono per il futuro una preparazione specifica a livello universitario ed avendo in Italia l'unica attuale possibilità di accrescere detta preparazione attraverso le « Scuole dirette a fini speciali » la proposta di legge mira a migliorare la preparazione aumentandola di due anni rispetto all'attuale cioè accrescendo a livello universitario quanto questi professionisti apprendono in sei anni presso gli istituti statali con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia.

Onorevoli colleghi, per le ragioni sopra esposte confidiamo in un sollecito esame della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Riconoscimento del titolo di « enologo »).

1. Il titolo di « enologo », fino alla data di entrata in vigore della presente legge, spetta a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma presso gli istituti tecnici agrari statali con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia (corso sessennale), nonché ai laureati in agraria, biologia, chimica e scienze delle preparazioni alimentari in grado di dimostrare, attraverso apposita certificazione legale, di aver operato per almeno un anno consecutivo nel settore vitivinicolo.

2. Il titolo di « enologo » sostituisce a tutti gli effetti la qualifica professionale di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia (enotecnico), nonché i pregressi titoli professionali equivalenti già rilasciati dagli stessi istituti di cui al comma 1.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il titolo di « enologo » spetta a coloro che, in possesso del diploma di cui al comma 1, frequentino e superino un corso biennale presso una Scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica, istituita da una Università statale o legalmente riconosciuta.

ART. 2.

(Oggetto della professione).

1. È oggetto della professione di enologo:

a) la direzione e l'amministrazione, nonché la consulenza di cantine cooperative e private per la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini;

b) la direzione e l'amministrazione, nonché la consulenza di aziende viticole

con particolare riferimento alle mansioni riguardanti la scelta varietale e l'impianto dei vigneti, la conduzione, gli aspetti fitosanitari e la loro gestione globale;

c) l'effettuazione delle analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche dei vini e l'interpretazione dei conseguenti risultati;

d) la razionale applicazione degli insegnamenti ricevuti e di quelli scaturiti da un adeguato aggiornamento tecnico, nonché da ricerche tecnologiche;

e) la collaborazione alla scelta del materiale utilizzato nella tecnologia delle cantine;

f) la piena responsabilità dell'elaborazione dell'uva, del mosto, dei vini e dei prodotti derivati dall'uva ed assicurare la loro buona conservazione;

g) la responsabilità penale e pecuniaria come il legale rappresentante dell'azienda a norma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come sostituito dall'articolo 9-ter del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462;

h) il coordinamento delle relazioni esistenti tra l'economia, la legislazione e la tecnica vitivinicola;

i) l'organizzazione della distribuzione e la commercializzazione del prodotto curandone gli aspetti di comunicazione, di *marketing* e di immagine;

l) l'organizzazione, la distribuzione e la commercializzazione di macchine, accessori, prodotti per la viticoltura e l'enologia.

ART. 3.

(*Albo professionale*).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per l'istituzione dell'albo professionale degli enologi, secondo i principi di cui agli articoli 1 e 2.